

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio Spec. n.

CONTRATTO D'APPALTO

**TRIENNALE DEL SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI PULIZIA E
FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI EDIFICI
COMUNALI SITI NEL COMUNE DI VENEZIA . CIG:**

L'anno duemiladiciotto, il giorno (.....) del mese di,
nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

T R A :

Il Sig., C.F., nato a (.....) il
....., residente a (.....), via n., nella sua
qualità di, che agisce quale impresa appaltatrice in
forma di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore».

Domicilio fiscale della Società : via –
..... (.....). Codice fiscale e P.I.: n.

E :

Il Dott., C.F., nato a
il, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gare, Contratti e
Centrale Unica Appalti ed Economato, della Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali del **COMUNE DI VENEZIA**, domiciliato, per la carica, nel Palazzo
Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia. Codice fiscale n: 00339370272.

I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O :

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali n./..... in data, è stato stabilito di procedere all'indizione di un appalto per l'affidamento triennale, con possibilità di rinnovo per un periodo di due anni, previa procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e di fornitura di prodotti per l'igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale d'appalto e suoi allegati, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del medesimo Decreto Legislativo, ai sensi dell'art. 95;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali n./..... in data, sono stati approvati i verbali di gara dal n. ... al n. ..., ed è stata approvata l'aggiudicazione del servizio alla Società per un importo complessivo presunto triennale di €= oneri fiscali inclusi, dato atto che la spesa complessiva di €= è finanziata come indicato nella suindicata determinazione;

- che ad oggi non è possibile aderire ad alcuna convenzione CONSIP per i servizi in argomento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Venezia, come sopra rappresentato, dà e concede in appalto alla Società come sopra rappresentata, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di pulizia e di fornitura di prodotti per l'igiene personale degli edifici comunali siti nel Comune di Venezia. L'appaltatore si impegna all'esecuzione del servizio, alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (documento allegato al presente contratto), nonché sulla base dell'offerta tecnica presentata che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
- 3) Al presente rinnovo d'appalto si applicano i criteri ambientali previsti dal D.M. 24/05/2012 (GU n. 142 del 20/06/2012).

Art. 2 Inizio del servizio e durata

1. La durata dell'appalto è di anni 3 (tre) decorrenti dal 15.07.2018 e aventi termine il 14.07.2021.
2. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo

alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

3 L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Art. 3 - Ammontare del contratto e revisione prezzi

1. L'importo contrattuale presunto è di €= (euro/....) oneri fiscali esclusi ed è così composto:

€= per pulizie soggette a ribasso, da corrispondere secondo le modalità indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

€= per pulizie a richiesta, quantificate in base ai prezzi a ore, a metro quadrato e a corpo previsti nel Capitolato, da corrispondere in base agli interventi effettivamente eseguiti nel trimestre, secondo le modalità indicate all'art. 10 del Capitolato, non soggette a ribasso;

€= per piccole forniture di materiali utili al corretto espletamento del servizio a richiesta, quantificate in base ai preventivi offerta, non soggette a ribasso;

€= per piccole forniture di materiali utili al corretto espletamento del servizio a richiesta, quantificate in base ai preventivi offerta, non soggette a ribasso;

€= per interventi straordinari di carattere urgente, imprevedibile e non programmabile non soggetti a ribasso;

€= per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondere contestualmente al sostenimento dei relativi pagamenti.

2. La revisione periodica dei prezzi corrisposti dal Comune di Venezia alla ditta ag-

giudicataria, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, opererà dal secondo anno di durata del contratto. Ai fini di quanto sopra, la rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comporterà l'applicazione della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in data di cui al Prot. del, che viene allegata al presente contratto.

Art. 4 - Ampliamenti e riduzioni

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendesse necessario, per qualsivoglia motivo, aumentare o diminuire la prestazione nei limiti del quinto del relativo valore, l'appaltatore è tenuto ad assecondare la richiesta, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale all'art. 12 (ampliamenti e riduzioni).
2. Il valore dell'aumento o della riduzione della prestazione rispetto al rispetto all'importo contrattuale viene calcolato sulla base di quanto previsto dal medesimo articolo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 5 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. L'Appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 3 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempisse agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136. L'appaltatore a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti e con i subappaltatori ed a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovuto ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento ri-

chiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 3 art. 3. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 3 art. 3 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti e dei subappaltatori in relazione al presente contratto, salvo le deroghe della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto Legislativo n. 187/2010 ed eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Art. 6 - Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo, previa contestazione scritta alla ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di contestazione dell'inadempienza e successivamente l'Amministrazione valuterà le motivazioni e nel caso non le ritenga valide, potrà applicare le penali previste dall'art. 21.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 22 del medesimo Capitolato.

3. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e

sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 09/01/2012 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'URPV allegato ai documenti di gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 1 comma 13 del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012) qualora accerti la disponibilità, successivamente alla stipula del contratto, di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d. lgs. 30.3.2001, n. 165.

Art. 7 - Adempimenti in materia di antimafia

1. Si prende atto che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 06 settembre 2011 n. 159, in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) ed alle informazioni in data relative all'appaltatore, non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula

del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

Art. 8- Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, le parti del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

5. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti

una clausula risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovesse essere comunicata dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Deve altresì trasmettere, su richiesta della stazione appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni relative ai servizi affidati dal presente appalto utilizzando prioritariamente il personale già operante in detti servizi nel periodo immediatamente precedente al nuovo affidamento, secondo quanto disciplinato dall'art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 19/12/2007, ovvero secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del CCNL servizi ambientali 30/06/2008.

Art. 10 - Deposito cauzionale

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € mediante polizza fideiussoria n.in data, emessa da, di pari importo.

2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.
3. Tale cauzione rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove il reintegro non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà per quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, in relazione alle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale presso la propria sede operativa di cui all'art. 6 del Capitolato Speciale.

Art. 12. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stes-

so, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 13 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Art. 14 Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. in data, con allegati i verbali di gara;
- l'offerta tecnica,
- la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3 del presente contratto.

2. I predetti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare, sono già stati controfirmati dalle stesse.

Art. 15 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione della verifica definitiva di conformità, ai sensi dell'artt. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2012 .
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 13 pagine, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) dalle parti.

F.to

F.to